

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE E DELLA SUA VALORIZZAZIONE

TITOLO I – Parte Generale

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le diverse tipologie di attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico che l'Università Politecnica delle Marche svolge nell'ambito di accordi con organismi nazionali, internazionali e comunitari, ministeri, enti pubblici, privati e del terzo settore, imprese, società, consorzi, fondazioni e singoli privati, nel rispetto della normativa vigente. Il regolamento disciplina, inoltre, le quote di competenza dell'Ateneo sui finanziamenti esterni per tali attività e progetti, al fine di contribuire alla copertura delle spese generali di funzionamento e dei rischi in capo all'Ateneo connessi alla gestione delle attività e dei progetti di ricerca.
2. Le attività oggetto del presente regolamento sono connesse a progetti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ateneo, acquisiti dalle Strutture Didattico-Scientifiche, dai Centri di ricerca e servizio o dall'Amministrazione generale, e che sono finanziati totalmente o parzialmente da soggetti esterni, pubblici, privati o del terzo settore, nazionali o internazionali, con bandi competitivi o finanziamenti non competitivi, comprese le liberalità.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività per conto di terzi e i master, corsi di perfezionamento, di alta formazione, summer e winter school disciplinati da specifici regolamenti.
4. Il regolamento è adottato in attuazione dei principi contenuti nello Statuto, nel Codice Etico di Ateneo, nel Codice per l'integrità della ricerca di Ateneo, nei vigenti Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2 – Tipologie di Attività

1. Le attività poste in essere dall'Università vengono suddivise nelle seguenti due tipologie:
 - a) Attività "Istituzionali": in tale ambito si comprendono tutte quelle attività che hanno per oggetto finanziamenti erogati da soggetti pubblici, privati o del terzo settore che rivestano per l'Ateneo un interesse istituzionale; in virtù di tale natura queste attività non sono rilevanti ai fini IVA;
 - b) Attività "Conto Terzi" disciplinate con Regolamento emanato con D.R. n. 1499 del 21 novembre 2019, in vigore dal 6 dicembre 2019, e non oggetto del presente Regolamento.

Art. 3 – Attività "Istituzionali"

1. Le attività "Istituzionali" possono suddividersi nelle seguenti categorie generali:
 - a) Attività realizzate con contributi internazionali attraverso bandi pubblici per la ricerca e la sua valorizzazione. In tale categoria rientrano tutte quelle attività che scaturiscono da specifici programmi internazionali/europei per lo svolgimento di studi, ricerche e altre attività progettuali. Le modalità di erogazione, competitiva e

non competitiva, e di rendicontazione dei finanziamenti, a sostegno di questa tipologia di attività, sono definite dall'ente internazionale finanziatore/dalla Commissione europea o da appositi organismi deputati.

- b) Attività realizzate con contributi nazionali attraverso bandi pubblici per la ricerca e la sua valorizzazione. In tale categoria rientrano tutte quelle attività che usufruiscono di finanziamenti erogati da enti pubblici (Ministeri, Regione, Enti pubblici di ricerca vigilati, Enti locali, Fondazioni, ecc.) che hanno tra i propri fini anche la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica. Le modalità di erogazione, competitiva e non competitiva, e di rendicontazione dei finanziamenti, a sostegno di questa tipologia di ricerche, sono definite dagli enti erogatori o da appositi organismi deputati;
- c) Attività realizzate con accordi di collaborazione istituzionale. In questa categoria rientrano le attività di studio, ricerca, innovazione e valorizzazione delle conoscenze/trasferimento tecnologico, che sono svolte in comunione di intenti con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore, nazionali o internazionali e coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo. Dette attività sono svolte nel comune interesse delle parti e possono eventualmente anche essere sostenute con contributi degli enti coinvolti nelle attività.
- d) Attività realizzate con contributi liberali da enti o soggetti pubblici, privati o del terzo settore. In tale categoria rientrano i contributi liberali finalizzati, a titolo esemplificativo, per:
 - a) l'attivazione di borse e contratti di ricerca, borse per dottorati di ricerca, contratti per personale tecnico a tempo determinato, reclutamento di docenti e ricercatori (L. 240/2010 art.18 e ss.mm.ii);
 - b) l'allestimento di laboratori di ricerca, di didattica, di trasferimento tecnologico e/o per l'acquisto di strumentazione scientifica e didattica;
 - c) il supporto alla ricerca di base ed istituzionale dei docenti-ricercatori;
 - d) il finanziamento, anche in parte, delle attività universitarie per finalità specifiche identificate dagli organi di governo.

Art. 4 – Forme di Accordo/Convenzione

1. Le attività di cui al precedente art. 3 possono essere svolte sulla base di accordi, che possono assumere la forma di Grant/Partnership Agreement, Decreti di concessione, Convenzioni e/o Convenzioni Quadro, Accordi di Partnership, Accordi di Finanziamento e/o Accordi Attuativi, Protocolli di Intesa, Contributi liberali. Le varie tipologie di accordi devono essere conformi agli schemi-tipo previamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure non conformi, ma contenenti gli elementi essenziali previsti al successivo art. 5. Per i contributi liberali è prevista la possibilità di acquisire tali risorse anche attraverso scambio di lettere.
2. I Grant/Partnership Agreement internazionali, i Decreti di concessione, le Convenzioni e le Convenzioni Quadro sono accordi di interesse strategico per l'Ateneo, con soggetti pubblici, privati e del terzo settore le cui finalità sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo. Tali accordi sono volti a instaurare un rapporto organico di collaborazione, nell'ambito di settori scientifici di interesse di una o di più Strutture Didattico-

Scientifiche, Centri di ricerca e servizio e/o dell'Amministrazione generale in modo da favorire il successivo svolgimento di specifiche attività di ricerca di interesse comune. La collaborazione prevista dalle Convenzioni Quadro può essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi Attuativi che richiamino espressamente queste convenzioni.

3. Gli Accordi di Partnership sono accordi con società private, di norma di grande rilevanza e/o dimensioni, aventi ad oggetto lo svolgimento di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, svolti nell'interesse congiunto e coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo. L'Accordo di Partnership prevede che vengano individuate le progettualità che verranno sviluppate e le risorse che la società metterà a disposizione dell'Ateneo per la loro realizzazione; la specifica disciplina di ciascuna attività sarà regolata con successivi Accordi Attuativi, in capo ai dipartimenti e/o alle strutture dell'Amministrazione.
4. Gli Accordi Attuativi sono sottoscritti tra una o più Strutture Didattico-Scientifiche, Centri di ricerca e servizio e/o l'Amministrazione generale, e uno o più soggetti pubblici, privati o del terzo settore, nazionali o internazionali che regolano lo svolgimento delle specifiche attività di cui all'art. 3, in attuazione di Convenzioni Quadro e/o di Accordi di Partnership.
5. I Contributi liberali sono una forma di finanziamento volontario e non vincolante che enti o soggetti pubblici, privati o del terzo settore, possono erogare a favore dell'Ateneo sotto forma di donazioni di risorse finanziarie, di beni o servizi per sostenere attività di interesse generale legate alla ricerca, didattica, innovazione tecnologica, altre attività culturali o sociali, sempre nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
6. I Protocolli di Intesa sono atti di carattere generale e privi di impegni specifici e vincolanti, cui faranno seguito altri atti negoziali (Convenzioni, Accordi di Partnership, Accordi attuativi); il Protocollo di Intesa ha valore di indirizzo ed è finalizzato ad orientare le successive azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti su cui manifestano l'interesse a collaborare. Stante la sua natura, il Protocollo di Intesa non impegna le Parti ad adottare alcun atto successivo.

Art. 5 – Contenuti essenziali

1. Gli accordi relativi a progetti svolti in risposta a bandi competitivi di organismi pubblici, privati o del terzo settore, nazionali, internazionali o sovranazionali, sono stipulati in linea con quanto richiesto dall'Ente Finanziatore.
2. Tutti gli accordi che ricadono nell'articolo 4 devono di norma contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi delle parti (es. denominazione dell'ente o ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, nominativo del legale rappresentante, domicilio, ecc.);
 - b) gli estremi dell'approvazione dell'atto da parte degli organi deliberanti dell'Ateneo;
 - c) la volontà delle parti a concludere l'accordo;
 - d) la descrizione dell'oggetto e delle finalità dell'accordo o della collaborazione;
 - e) nel caso di accordi attuativi collegati ad una Convenzione Quadro o ad un Accordo di Partnership, il riferimento a tale accordo;

- f) la/e Struttura/e dell'Ateneo coinvolta/e nelle attività, le modalità di svolgimento dell'accordo o della collaborazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e le modalità di presentazione dei risultati;
 - g) l'indicazione del/i responsabile/i scientifico/i dell'Ateneo, nonché, eventualmente, del/i responsabile/i amministrativo/i, ed eventualmente del/i responsabile/i degli altri soggetti, anche se costituiti in comitato;
 - h) quando previsto, il contributo finanziario a favore dell'Ateneo, il budget del progetto con l'indicazione di tutte le voci di costo tenendo conto di quanto indicato al successivo art. 8, le modalità di pagamento e i termini di riscossione. Nel caso l'accordo/convenzione non preveda alcuna sovvenzione o contributo, deve essere indicato che ogni parte sostiene i propri costi; per quanto riguarda l'Ateneo, devono essere specificate le Strutture Didattico-Scientifiche, Centri di ricerca e servizio e/o dell'Amministrazione generale che si faranno eventualmente carico degli oneri;
 - i) l'individuazione delle premialità da riconoscere al personale coinvolto nel progetto, qualora prevista dal soggetto finanziatore;
 - j) le date di inizio e fine del rapporto, nonché le modalità di risoluzione, la disciplina del recesso e proroga dell'accordo;
 - k) la disciplina della proprietà intellettuale e dei diritti brevettuali in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo "Proprietà Intellettuale (Brevettazione)" emanato con Decreto Rettorale n. 471/2024 del 22 aprile 2024 e dalla normativa vigente;
 - l) le modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
 - m) la disciplina inerente alla sicurezza sul lavoro e gli aspetti assicurativi, in particolare nelle ipotesi di coinvolgimento di personale esterno nelle sedi dell'Ateneo o di personale dell'Ateneo nelle sedi di un altro ente o soggetto coinvolto nell'accordo;
 - n) le disposizioni relative all'integrità della ricerca e rispetto al codice etico di Ateneo;
 - o) le disposizioni relative all'assolvimento degli oneri fiscali relativi all'atto (eventuali spese di bollo e registrazione, ecc.) e alla distribuzione fra le parti di altre spese;
 - p) la legge applicabile;
 - q) le modalità di risoluzione delle controversie;
 - r) le modalità di trattamento dei dati personali;
 - s) la sottoscrizione da parte dei soggetti a tal fine legittimati;
 - t) le ulteriori clausole eventualmente imposte dalla normativa vigente.
3. I Protocolli di Intesa hanno, di norma, il contenuto di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), k), m), o), r) e s) del precedente comma 2.

Art. 6 - Modalità di approvazione e stipula dell'Accordo

1. Le convenzioni e gli accordi di cui all'art. 3 proposti dalle Aree e Servizi dell'Amministrazione generale sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e stipulati dal Rettore.
2. Le convenzioni e gli accordi di cui all'art. 3 proposti dalle Strutture Didattico-Scientifiche, se di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00, sono stipulati dal Direttore del Dipartimento/Azienda agraria, previa delibera del Consiglio della Struttura Didattico Scientifica. Qualora l'importo sia superiore ad euro 150.000,00, le convenzioni e gli

accordi sono stipulati dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli delle Strutture Didattico-Scientifiche.

3. La delibera di autorizzazione deve di norma contenere i seguenti elementi:
 - a) l'approvazione della proposta di accordo/convenzione;
 - b) bando di riferimento nell'ambito del quale il progetto è stato finanziato e l'ente finanziatore;
 - c) titolo e acronimo del progetto;
 - d) oggetto della ricerca e breve descrizione delle attività previste;
 - e) responsabile scientifico dell'attività nell'ambito della struttura;
 - f) durata in mesi, decorrenza e termine di scadenza del progetto;
 - g) se l'accordo/convenzione prevede un finanziamento, l'approvazione del piano finanziario da cui risulti il costo complessivo del progetto, l'ammontare delle spese da sostenere per l'esecuzione delle attività previste, il finanziamento concesso e il cofinanziamento per l'Ateneo e per tutto il partenariato;
 - h) piano di utilizzo del finanziamento redatto secondo gli schemi tipo predisposti per le attività di ricerca finanziata o secondo gli schemi previsti dal finanziamento esterno;
 - i) presa d'atto sulla titolarità della proprietà intellettuale generata;
 - j) l'indicazione che eventuali oneri non previsti ricadranno sulla struttura e/o sui fondi del docente proponente
 - k) nel caso di accordi da svolgersi sotto la responsabilità scientifica di docenti in convenzione con un Ente ospedaliero può rendersi necessario il preventivo parere favorevole dell'Ente di riferimento.

Art. 7 – Ruoli e Responsabilità

1. Il Responsabile Scientifico è l'unità di Personale docente o ricercatore, in possesso di particolari competenze a cui è affidata la responsabilità e il coordinamento scientifico delle attività oggetto del presente Regolamento, verifica il corretto adempimento delle attività previste anche in capo all'Ateneo dai rispettivi accordi/convenzioni o regole stabilite dall'ente finanziatore.
Il Responsabile Scientifico per tutte le attività di cui all'art. 3 predispone:
 - a) il progetto di ricerca o la descrizione delle attività/allegato tecnico all'accordo o alla convenzione;
 - b) il piano finanziario e di spesa del progetto/accordo/convenzione secondo quanto indicato al successivo articolo 8;
 - c) la rendicontazione finanziaria del progetto/accordo/convenzione con il supporto della struttura amministrativa di riferimento;
 - d) e sottoscrive la proposta degli accordi/convenzioni e dei progetti in risposta a bandi competitivi;
 - e) e sottoscrive le relazioni tecnico-scientifiche intermedie (ove previste) e finali dei progetti o degli accordi/convenzioni, ai fini della necessaria trasmissione all'ente finanziatore.
2. La responsabilità di cui al comma 1, può essere affidata anche a dirigenti o a personale tecnico di categoria D e EP, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di "Responsabile Tecnico" e le medesime

responsabilità e obblighi del Responsabile Scientifico, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall'ente finanziatore, ove prevista.

3. Il Responsabile Scientifico assicura la gestione, la tutela e l'utilizzazione dei risultati intermedi e finali della ricerca, in rappresentanza dell'Ateneo e ai fini delle attività di ricerca collaborativa.
4. Il Direttore della Struttura Didattico-Scientifica o del Centro sottoscrive la rendicontazione finanziaria dei progetti previa verifica della struttura amministrativa di riferimento;
5. Partecipanti al progetto:
 - a) i partecipanti per l'Università Politecnica delle Marche alle attività previste nel progetto sono tenuti a svolgere le attività concordate con il Responsabile Scientifico e sotto la sua supervisione;
 - b) il personale tecnico amministrativo partecipante per l'Università Politecnica delle Marche alle attività previste nel progetto deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della Struttura di appartenenza, di norma nella fase di avvio del progetto;
 - c) tutto il personale, strutturato e non strutturato, partecipante ad attività in cui sia richiesta una rendicontazione delle ore svolte e una registrazione del tempo lavorato, è tenuto a registrare e sottoscrivere il conto delle ore effettivamente svolte nel progetto, tramite la compilazione personale di timesheet, secondo i requisiti e modalità richiesti dall'ente finanziatore, o, ove previsto, dagli accordi/convenzioni ovvero dai rispettivi provvedimenti di approvazione. Per il personale strutturato l'ammontare del tempo dedicato a queste attività deve essere conciliato con quello necessario all'adempimento completo ed efficace degli altri compiti di ricerca, didattica e tecnico-amministrativi;
 - d) la determinazione figurativa del tempo produttivo annuo, per tutto il personale partecipante alle attività in cui sia richiesta una registrazione del tempo lavorato, viene determinata in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di riferimento. Tale tempo figurativo vale solo ai fini della rendicontazione e non ha nessun altro effetto diretto o indiretto sul rapporto di lavoro o sull'organizzazione del medesimo;
 - e) il costo orario deve essere calcolato in base alle disposizioni del programma di finanziamento ovvero dell'ente finanziatore.

Art.8 - Risorse del progetto/attività

1. Il Responsabile Scientifico sulla base degli schemi tipo predisposti dall'Amministrazione e/o dall'ente finanziatore, dopo aver considerato gli elementi di costo necessari per l'esecuzione delle attività, predispone il budget o piano finanziario, evidenziando l'imputazione di ciascuna spesa e tenendo conto dei/delle:
 - a) costi/compensi relativi all'impiego del personale docente e/o tecnico amministrativo necessario per l'esecuzione delle attività;
 - b) eventuali spese per i servizi o le collaborazioni esterne;
 - c) spese per l'eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali alla ricerca, inclusi i costi per eventuali adeguamenti impiantistici o edili nella struttura,

ovvero per l'ammortamento di quelle esistenti utilizzate allo stesso scopo, in ragione del tempo di utilizzo;

- d) spese per materiali di consumo e servizi;
 - e) spese per viaggi e missioni;
 - f) spese per le attività di disseminazione;
 - g) eventuali costi per servizi erogati da altre strutture dell'Ateneo;
 - h) quote di competenza dell'ateneo di cui ai successivi artt. 9, 10, 11, 12 e 13;
 - i) eventuali altri costi ivi compresi gli eventuali oneri previsti dalla legge.
2. Il budget deve essere riclassificato tenendo conto dei soli costi diretti del progetto ed evidenziando inoltre le quote di competenza dell'Ateneo di cui ai successivi artt. 9, 10, 11, 12 e 13 e gli eventuali altri costi necessari al progetto.

TITOLO II - Attività di ricerca a valere su finanziamenti nazionali

Art. 9 - Quote di competenza dell'Ateneo su attività finanziate con provvedimenti di concessione di contributi, convenzioni, accordi e contributi liberali

1. Su tutti i finanziamenti nazionali per attività di ricerca, una quota del 10% del finanziamento concesso all'Ateneo è destinata alla copertura dei costi generali di funzionamento: una quota non inferiore al 6% è trasferita al bilancio di Ateneo e l'eventuale quota residua a favore della Struttura Didattico-Scientifica o Centro di ricerca e servizio. Rientrano nel presente articolo anche i progetti internazionali finanziati da Ministeri o Enti nazionali. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i finanziamenti destinati esclusivamente al reclutamento di personale, borse o contratti di ricerca.

2. Qualora le disposizioni disciplinanti il finanziamento da bandi competitivi prevedano espressamente una quota di spese generali forfettarie e/o di oneri figurativi ammissibili (tra cui la valorizzazione del costo del personale strutturato) inferiore al 20% del finanziamento concesso all'Ateneo, la percentuale di cui al comma 1 è riparametrata nella misura data dal rapporto tra l'incidenza delle spese generali forfettarie e/o degli oneri figurativi sul finanziamento concesso e il 20%. Di tale percentuale riparametrata, almeno il 60% è trasferito al bilancio di Ateneo. La restante quota è destinata alla Struttura Didattico-Scientifica o Centro di ricerca e servizio.

3. La delibera di accettazione del finanziamento da parte dell'organo accademico competente deve riportare la percentuale a favore del bilancio di Ateneo e quella a favore della Struttura Didattico-Scientifica o Centro di ricerca e servizio, nel rispetto di quanto indicato nei commi precedenti.

4. Il 70% dell'importo delle quote di competenza dell'Ateneo di cui ai commi 1 e 2 è trasferito in sede di avvio del progetto.

5. Alla conclusione del progetto, con conseguente erogazione del saldo, la struttura, con il supporto dei competenti servizi funzionali dell'Amministrazione generale, provvede ad effettuare il conguaglio delle quote di cui ai commi 1 e 2 e ad effettuare i relativi trasferimenti a saldo. Qualora il finanziamento effettivo risulti inferiore a quello previsto potrà essere rimodulato il trasferimento del rimanente 30% delle quote di competenza dell'Ateneo.

TITOLO III - Attività di ricerca finanziata dall'Unione Europea o da altri soggetti internazionali con bandi competitivi che prevedano la possibilità di compensi incentivanti ai sensi del D.lgs 165/2001 art 24 comma 6.

Art. 10 - Quote di competenza dell'Ateneo su attività di ricerca totalmente finanziate, con spese generali forfettarie e oneri figurativi non destinati al cofinanziamento

1. Sui finanziamenti per attività di ricerca da bandi competitivi dell'Unione Europea o di altri soggetti internazionali che prevedono, fra i costi ammissibili, spese generali forfettarie e oneri figurativi non destinati al cofinanziamento (tra cui la valorizzazione del costo del personale strutturato), sono applicate le seguenti quote di competenza dell'Ateneo sul finanziamento concesso:
 - a) una quota pari ad 1/3 del costo del personale strutturato, fino a un valore massimo del 7% del finanziamento concesso, per l'incentivazione del personale tecnico e amministrativo mediante integrazione del Fondo di Trattamento Accessorio;
 - b) 1% per alimentare un fondo per i rischi in capo all'Ateneo connessi alla gestione dei progetti;
 - c) 0,5% da destinare ad un fondo mobilità per l'incremento della progettazione europea;
 - d) 3% a favore del bilancio di Ateneo a copertura dei costi generali di funzionamento dell'ente;
 - e) 2,5% a favore della struttura di afferenza del responsabile scientifico del progetto a copertura dei costi generali di funzionamento della struttura.
2. Al fine di definire la percentuale di cui alla lettera a) del comma precedente, la delibera di accettazione del finanziamento e di autorizzazione alla stipula dell'accordo deve riportare il costo stimato del personale strutturato coinvolto nell'attività di ricerca.
3. Per ogni tranche di finanziamento riscossa, la struttura didattico-scientifica provvede al trasferimento della quota di cui alla lettera a) del comma 1, applicando la relativa percentuale sull'importo riscosso.
4. Il 70% dell'importo delle quote di competenza dell'Ateneo di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 è trasferito in sede di avvio del progetto.
5. Alla conclusione del progetto, con conseguente erogazione del saldo, la struttura, con il supporto dei competenti servizi funzionali dell'Amministrazione generale, provvede ad effettuare il conguaglio delle quote di cui al comma 1 considerando il finanziamento effettivo ottenuto e i relativi trasferimenti a saldo. Qualora il finanziamento effettivo risulti inferiore a quello previsto potrà essere rimodulato il trasferimento del rimanente 30% delle quote di competenza dell'Ateneo di cui alle lettere b, c, d, e del comma 1.
6. Qualora, alla conclusione del progetto di ricerca, il margine economico residuo consenta di incrementare l'aliquota di incentivazione del personale docente e ricercatore fino al massimo consentito dal *“Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, dei compensi incentivanti per attività di ricerca e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca”*, lo stesso incremento deve essere garantito in maniera proporzionale all'incentivazione del personale tecnico e amministrativo mediante integrazione del Fondo di Trattamento Accessorio.

Art. 11 - Quote di competenza dell'Ateneo su attività di ricerca parzialmente finanziate, con spese generali forfettarie e oneri figurativi destinati in parte al cofinanziamento

1. Sui finanziamenti per attività di ricerca da bandi competitivi dell'Unione Europea o di altri soggetti internazionali che prevedono, fra i costi ammissibili, spese generali forfettarie e oneri figurativi destinati in parte al cofinanziamento (tra cui la valorizzazione del costo del personale strutturato), sono applicate le seguenti quote di competenza dell'Ateneo sul finanziamento concesso all'Ateneo:
 - a) 1% per alimentare un fondo per i rischi in capo all'Ateneo connessi alla gestione dei progetti;
 - b) 0,5% da destinare ad un fondo mobilità per l'incremento della progettazione europea;
 - c) 3% a favore del bilancio di Ateneo a copertura dei costi generali di funzionamento dell'ente;
 - d) 2,5% a favore della struttura di afferenza del responsabile scientifico del progetto a copertura dei costi generali di funzionamento della struttura.
2. Il 70% dell'importo delle quote di competenza dell'Ateneo di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 è trasferito in sede di avvio del progetto.
3. Alla conclusione del progetto, con conseguente erogazione del saldo, la struttura, con il supporto dei competenti servizi funzionali dell'Amministrazione generale, provvede ad effettuare il conguaglio delle quote di cui al comma 1 considerando il finanziamento effettivo ottenuto e i relativi trasferimenti a saldo. Qualora il finanziamento effettivo risulti inferiore a quello previsto potrà essere rimodulato il trasferimento del rimanente 30% delle quote di competenza dell'Ateneo di cui alle lettere a, b, c, d del comma 1.
4. Sull'eventuale margine economico che residua dopo i trasferimenti di cui al comma precedente, è applicata una quota pari ad 1/3 del margine stesso, fino a un valore massimo del 7% del finanziamento effettivo concesso, da trasferire per l'incentivazione del personale tecnico e amministrativo mediante integrazione del Fondo di Trattamento Accessorio.

Art. 12 - Quote di competenza dell'Ateneo su attività di ricerca totalmente o parzialmente finanziate, con spese generali forfettarie

1. Sui finanziamenti per attività di ricerca da bandi competitivi dell'Unione Europea o di altri soggetti internazionali che prevedono, fra i costi ammissibili, spese generali forfettarie sono applicate le seguenti quote di competenza dell'Ateneo sul finanziamento concesso all'Ateneo:
 - a) 1% per alimentare un fondo per i rischi in capo all'Ateneo connessi alla gestione dei progetti;
 - b) 0,5% da destinare ad un fondo mobilità per l'incremento della progettazione europea;
 - c) 3% a favore del bilancio di Ateneo a copertura dei costi generali di funzionamento dell'ente;
 - d) 2,5% a favore della struttura di afferenza del responsabile scientifico del progetto a copertura dei costi generali di funzionamento della struttura.
2. Qualora le disposizioni disciplinanti il finanziamento prevedano una quota di spese generali forfettarie ammissibili inferiore al 14% del finanziamento concesso, le percentuali di cui al

comma 1 sono riparametrate nella misura data dal rapporto tra l'incidenza delle spese generali forfettarie sul finanziamento concesso e il 14%.

3. Il 70% dell'importo delle quote di competenza dell'Ateneo di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1, eventualmente riparametrate ai sensi del comma 2, sono trasferite in sede di avvio del progetto.
4. Alla conclusione del progetto, con conseguente erogazione del saldo, la struttura, con il supporto dei competenti servizi funzionali dell'Amministrazione generale, provvede ad effettuare il conguaglio delle quote di cui ai commi 1 e 2 considerando il finanziamento effettivo ottenuto e i relativi trasferimenti a saldo. Qualora il finanziamento effettivo risulti inferiore a quello previsto potrà essere rimodulato il trasferimento del rimanente 30% delle quote di competenza dell'Ateneo di cui alle lettere a, b, c, d del comma 1.
5. Sull'eventuale margine economico che residua dopo i trasferimenti di cui al comma precedente, è applicata una quota pari ad 1/3 del margine stesso, fino a un valore massimo del 7% del finanziamento effettivo concesso, da trasferire per l'incentivazione del personale tecnico e amministrativo mediante integrazione del Fondo di Trattamento Accessorio.

TITOLO IV - Attività di ricerca a valere su finanziamenti internazionali che non prevedano la possibilità di compensi incentivanti ai sensi del D.lgs 165/2001 art 24 comma 6, o altre attività istituzionali finanziate da soggetti nazionali e internazionali

Art. 13 – Quote di competenza dell'Ateneo su progetti o accordi internazionali senza incentivazione del personale e su attività istituzionali, diverse dalla ricerca, finanziate da soggetti nazionali e internazionali

1. Sui finanziamenti di ricerca dell'Unione Europea o di altri soggetti internazionali non rientranti nel Titolo III e su tutti i finanziamenti nazionali e internazionali per attività istituzionali diverse dalla ricerca, una quota del 10% è complessivamente destinata alla copertura dei costi generali di funzionamento: una percentuale non inferiore al 6% è trasferita al bilancio di Ateneo e l'eventuale quota residua a favore della Struttura Didattico-Scientifica o Centro di ricerca e servizio, con le medesime modalità applicative stabilite nell'art. 9 commi 2, 3, 4 e 5.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 15 – Deroghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di motivazioni tecniche ed economiche, può autorizzare la modifica delle quote di competenza dell'Ateneo previste dal presente regolamento per specifici programmi/progetti.

Art. 16 – Applicazione

1. Il presente regolamento, nei Titoli dal II al IV, si applica a tutte le attività e i progetti ivi disciplinati il cui provvedimento di accettazione è stato adottato, da parte dell'organo accademico competente, dal primo gennaio 2025.

